

## CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

AG 522

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 2001

**OGGETTO:** Necessità dell'iscrizione all'albo professionale per la partecipazione ai concorsi di idee o di progettazione nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

Riferimenti normativi: Art. 17 legge 109/94

Visto l'art. 4 della legge 109/94 e s.m.i.  
Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici

Considerato in fatto

Il dottore in urbanistica Claudio Vitale ha sottoposto all'attenzione dell'utorità la questione relativa alla necessità o meno della iscrizione all'albo professionale per la partecipazione ai concorsi di idee o di progettazione nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale: Nella fattispecie, il suindicato professionista segnalava la prassi, invalsa presso la maggior parte degli enti pubblici, di affidare gli incarichi in oggetto ai soli professionisti iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti, pregiudicando in questo modo altri professionisti quali, ad esempio, i laureati in urbanistica o in pianificazione territoriale e urbanistica, i quali svolgono un'attività per la quale la legge non ha previsto uno specifico albo professionale.

Considerato in diritto

Al fine di esaminare la questione prospettata, occorre muovere dal concetto stesso di pianificazione urbanistica. Detta attività rientra nella categoria propria del lavoro intellettuale svolto in via autonoma e in forma professionale.

La disciplina generale applicabile alle professioni intellettuali si rinviene nel capo II, titolo III del libro quinto del codice civile. L'articolo 2229, primo comma, cod. civ. dispone che la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi, con la conseguenza che accanto a professioni intellettuali tipizzate normativamente, il cui esercizio è consentito esclusivamente agli iscritti negli appositi Albi professionali, vi sono delle attività professionali cosiddette libere. Queste ultime sono esercitabili legittimamente dai professionisti in possesso delle specifiche competenze tecniche anche se la legge non ha previsto per detto esercizio l'istituzione di un apposito Albo.

Con l'istituzione degli Albi professionali si determina un sistema di rigida esclusiva in quanto gli iscritti divengono monopolisti delle attività tipizzate dalla legge. Dette professioni protette, dunque, hanno ad oggetto alcune attività in esclusiva per le quali non esiste concorrenza con soggetti che non siano iscritti agli Albi ed altre attività che invece sono libere in quanto non previste in via esclusiva dalla legge che regola l'esercizio della relativa professione.

Poiché non è rinvenibile nella disciplina relativa alle professioni di ingegnere ed architetto, dettata dalla legge 23 giugno 1923, n. 1395 e dal relativo regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, una riserva a favore degli ingegneri ed architetti per lo svolgimento dell'attività pianificatoria, quest'ultima può considerarsi attività libera, cioè esercitabile dai soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche competenze.

In detto novero rientrano a tutti gli effetti anche gli urbanisti, professionisti che hanno competenze specialistiche in materia di pianificazione territoriale e che sono in possesso di cognizioni acquisite durante un corso di studi quinquennale altamente qualificato. Quanto appena affermato trova esplicita conferma nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del 9/2/98, n. 89, relativa agli incarichi professionali in materia urbanistica e paesaggistica. In detta circolare si evidenzia peraltro l'urgenza di istituire un Albo degli Urbanisti, o, in alternativa, di inserire la figura dell'Urbanista all'interno di Albi già esistenti, vista la mancanza per detti professionisti di quella tutela che sembra essere subordinata alla sola appartenenza ad un albo professionale.

D'altro canto non può ritenersi marginale il fatto che la laurea in urbanistica, istituita con D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1009, sia stata ridenominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica del 19 luglio 1993, "laurea in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale" e, in considerazione delle attività che, descritte nel citato decreto, il laureato è abilitato a svolgere, lo stesso Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 1087/1996) ha ritenuto "conforme ai canoni di buona amministrazione rivolgersi a quei soggetti che, ancorché non monopolisti, posseggono la più vicina competenza tecnica e la maggiore esperienza in materia, in modo da garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale ad una pianificazione adeguata sotto il profilo tecnico".

Inoltre, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato che l'assenza di esclusive a favore di ingegneri ed architetti relativamente all'attività urbanistica e di predisposizione di piani territoriali consente alle Amministrazioni appaltanti di avvalersi sia di professionisti iscritti al albi che di professionisti dotati di specifiche competenze come gli urbanisti.

Pertanto, pur prescindendo dalla istituzione di un apposito Albo degli Urbanisti, l'attività di pianificazione, non essendo riservata dalla legge esclusivamente ad ingegneri ed architetti, può essere svolta sia da professionisti iscritti ai relativi albi professionali sia da soggetti non iscritti ad appositi albi, in quanto la legge non ne ha previsto l'istituzione.

In base a quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio nell'adunanza del 25/1/01 delibera:

- Nel rispetto dei limiti propri della normativa sui lavori pubblici, si ritiene legittimo ammettere gli urbanisti a partecipare ai concorsi di idee e/o conferimento di incarichi in materia di predisposizione di atti aventi ad oggetto la pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
- Manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi quanto sopra al richiedente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO